

 CERCA

Home Rivista Sommari Documenti Autori Contatta la Redazione Archivio

Postilla » » [Il Blog di Fiscalità e Commercio internazionale](#) » [Fiscalità internazionale](#) » [Come dichiarare le cessioni a termine di valute](#)



**Marco Piazza**

6 dicembre 2018

## Come dichiarare le cessioni a termine di valute



Accade a volte che un residente in Italia ceda una valuta "a termine" contro altra valuta diversa dall'euro. Le conseguenze fiscali non sono chiarissime.


Le regole di tassazione delle cessioni di valute a pronti e a termine sono sparpagliate in vari commi degli articoli 67 e 68 del Testo unico.

L'articolo 67, comma 1, lettera c-ter dispone che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, generano redditi diversi di natura finanziaria. Inoltre, si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.

In base al successivo comma 1-bis, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (LIFO continuo).

Il comma 1-ter dispone che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio dell'anno, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

### Autori Del Blog



In base all'articolo 68, comma 6 il costo o valore di acquisto della valuta è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati con decreto del MEF, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Il successivo comma 7, alla lettera c), dispone che per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

L'articolo 68, comma 6 del Testo unico dispone che per le valute estere **cedute a termine**, si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione (i cosiddetti "punti termine", predeterminati alla data di stipula del contratto).

Sempre in base all'articolo 68, comma 6, le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

A ciò va aggiunto che se il conto corrente è amministrato da un intermediario finanziario italiano con opzione per il regime del risparmio amministrato, l'intermediario applica l'imposta sostitutiva sui proventi delle cessioni a termine di valuta, ma non calcola le plusvalenze e minusvalenze sulle cessioni a pronti (articolo 6 del D. Lgs. 461 del 1997); quindi spetterà al contribuente determinare i redditi derivanti dalle cessioni a pronti e prelievi di valute e dichiararli nel quadro RT del modello Redditi, semprechè, nel corso dell'anno, il saldo del conto abbia superato almeno una volta la giacenza di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Questo complesso di norme può riservare, per chi intenda giocare con i cambi, sorprese di carattere fiscale non sempre positive.

Prima di tutto non è chiaro come debba essere determinato il **provento derivante dalle cessioni a termine di valute** quando il corrispettivo non sia costituito dall'euro, ma da un'altra valuta.

Il provento è costituito dalla differenza fra il cambio a termine e il cambio a pronti fra le due valute (i cosiddetti "punti termine").

Quindi, ipotizzando che il 14 settembre del 2017 una persona fisica residente in Italia abbia stipulato un contratto di cessione a termine di 150.000 GBP contro 192.000 CHF con consegna 19 dicembre 2017 (cambio a termine GBP/CHF = 0,7813) e che il 14 settembre un CHF valga 0,7753 GBP, la differenza fra il cambio a termine e il cambio a pronti è  $(192.000 - 193.485,41) \text{ CHF} = -1.485,41 \text{ CHF}$ .

Ma come si determina questa differenza in euro, dato che il reddito imponibile si determina in euro?

Secondo l'opinione prevalente si deve convertire sia il corrispettivo in CHF a termine sia il corrispettivo in CHF a pronti con il cambio euro del giorno della stipula del contratto e non con quello della sua esecuzione. Il provento/onere della cessione a termine è infatti predeterminato nel contratto. Deriva dal differenziale di tassi esistenti alla data di stipula e non deve essere influenzato dalla variazione dei cambi del CHF rispetto all'euro nel periodo di durata del contratto (Cfr. R. Paternolli, *Tassazione delle operazioni di cross currency swap*, in *Corriere Tributario*, n. 47 del 1993).

Quindi, si avrà:

accordo di ruling internazionale, Advance Pricing Agreement, Amministrazione finanziaria,

**antiriciclaggio**, APA bilaterale, APA multilaterale, avvio formale della procedura, Bollettino del

ruling di standard internazionale, **CO-operative compliance**,

consulente fiscale, contratti con multinazionali, Cost Plus Method, D.Lgs. 231/2007, domicilio fiscale,

**evasione fiscale**, giurisdizione estera,

grandi contribuenti, **harmful tax**

**practises**, immobili all'estero, immobili estero non locati, incontri preventivi con il contribuente, istanza di ruling, istituto del ruling, iva su immobili estero, IV direttiva

antiriciclaggio, **OCSE**, ordinamento tributario italiano, partita IVA, presentazione dell'istanza, prestazioni di servizi intercompany, prezzi di trasferimento, profilo funzionale del distributore, profilo funzionale del produttore, profit shifting, redditi immobili, regolamenti comunitari, risoluzione delle controversie, royalties, sede legale, tassazione immobili, tax planning, TNMM, Transactional Net Margin Method, Ufficio Ruling internazionale,

**voluntary disclosure**

**PER APPROFONDIRE** [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ➔

Plusvalenza/minusvalenza a termine	CHF	Cambio del 14 settembre	EURO
Prezzo a termine in euro	192.000,00	1,1496	167.014,61
Prezzo a termine in euro	193.485,41	1,1496	168.306,72
Differenza ("punti termine")			-1.292,11

Ma l'aspetto più delicato riguarda la **valorizzazione della valuta consegnata a termine**, nella data in cui il contratto trova esecuzione, valorizzazione necessaria perchè, la consegna della valuta a termine costituisce una ipotesi di "cessione" della valuta, presupposto di imposizione.

Si deve ritenere che la valuta consegnata a termine (150.000 GBP) debba essere valorizzata utilizzando il controvalore a pronti alla data di stipula del contratto (193.485,41 CHF) convertito al cambio euro del giorno dell'esecuzione. Ciò perchè, se si usasse il controvalore previsto dal contratto (192.000 CHF), si darebbe rilevanza per una seconda volta i "punti termine" (-1.485,41 CHF).

Proseguendo con l'esempio, supponiamo, per semplicità, che i 150.000 GBP ceduti a termine siano stati acquistati nel giorno della stipula del contratto (14 settembre 2017) pagando, quindi, 193.485,41 CHF al cambio spot GBP/CHF del giorno (0,7753). Il controvalore in euro dei CHF è 168.306,72 al cambio CHF/€ del giorno stesso (1,1496).

Il 19 dicembre 2017, il contribuente si troverà in possesso di 192.000 CHF, pari a 164.905,9521 € al cambio CHF/€ di 1,1643.

Potrà dire di aver perso altri 3.400,77 euro e quindi di aver perso in totale 4.692,88 euro?

Certamente no, perchè la sua perdita effettiva complessiva è solo di 3.400,77 euro e comprende i 1.292,11 euro rilevati autonomamente come minusvalenze derivanti dalla cessione a termine dei GBP.

L'ulteriore perdita sullo spot quindi è solo di 2.124,98 euro e deriva dall'oscillazione del cambio CHF/€, fra la data dell'acquisto dei GBP contro CHF e quella della loro consegna contro CHF.

Per evitare la doppia deduzione (che in altri casi è una doppia tassazione) si deve, quindi: (1) convertire i 150.000 GBP al cambio spot GBP/CHF alla data di stipula (14 settembre 2017), ottenendo 193.485,41 CHF, (2) convertire in euro questo importo al cambio spot CHF/€ alla data di consegna (19 dicembre 2017) dei GBP (1,643) e (3) confrontare questo importo con lo stesso ammontare in CHF (193.485,41 CHF), convertito al cambio con l'euro del giorno in cui i CHF consegnati sono stati acquistati (nell'esempio il cambio del 14 settembre 2017, pari a 1,1496).

La cessione a termine, infatti, ha avuto lo scopo di "bloccare" il corrispettivo in CHF della valuta inglese, al cambio del giorno della stipula, attraverso il pagamento di un premio predeterminato che è, appunto, pari ai 1.485,41 CHF (€ 1.292,11) già rilevati come sopra. Si ottiene così:

Consegna dei GBP a termine	CHF	Cambio	EURO
Prezzo di vendita in CHF	193.485,41	1,1643	166.181,75
Prezzo d'acquisto in CHF	193.485,41	1,1496	168.306,72
Punti termine in euro			-2.124,98

L'effetto complessivo è – come deve essere – lo stesso che si sarebbe verificato se il contribuente non avesse effettuato la cessione a termine dei GBP, li avesse semplicemente rivenduti sullo spot il 19 dicembre 2017 e in quel giorno il cambio cambio a pronti GBP/CHF fosse stato pari a 0,7813 (per coincidenza, proprio il cambio a termine del 14 settembre); situazione “limite” in cui la copertura a termine avrebbe avuto efficacia perfettamente nulla.

L'esempio sopra illustrato riguarda un caso di cessione a termine “di copertura”, in cui la stipula del contratto avviene nello stesso giorno in cui il contribuente ha acquistato i GBP contro CHF. Spesso però l'operatore si pone in posizione speculativa, cedendo a termine valuta che non ha ancora acquistato.

In questo caso il prezzo di cessione resta immutato; cambia il prezzo d'acquisto, della valuta consegnata a termine che sarà influenzato dal cambio CHF/€ del giorno dell'acquisto della valuta.

Ovviamente i conteggi sono complicati dalla necessità di utilizzare il metodo LIFO per determinare il costo in euro delle valute acquistate.

Lecture: **15730** | Commenti: **0** |



---

## Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**  
Gruppo Wolters Kluwer

**il fisco** CEDAM

**UTET\***  
GIURISPRUDENZA

 **INDICIALIA**  
Gruppo Wolters Kluwer